

Gazzetta ufficiale

C 308

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno

18 settembre 2015

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 308/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7704 — Wilmar International/Fox Petroli/JV) ⁽¹⁾	1
2015/C 308/02	Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7633 — KIA/GAS Natural Fenosa/GPG) ⁽¹⁾	1

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 308/03	Tassi di cambio dell'euro	2
2015/C 308/04	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	3

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2015/C 308/05	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	4
2015/C 308/06	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	4

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2015/C 308/07	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	5
2015/C 308/08	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	5
2015/C 308/09	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	6
2015/C 308/10	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	6
2015/C 308/11	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	7
2015/C 308/12	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	7
2015/C 308/13	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	8

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2015/C 308/14	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7727 — Colony/AXA/Data 4 Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	9
2015/C 308/15	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7773 — KKR/SoftwareONE) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	10
2015/C 308/16	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7754 — Blackstone/Corsair Capital/First Eagle) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	11

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7704 — Wilmar International/Fox Petroli/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 308/01)

Il 9 settembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7704. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7633 — KIA/GAS Natural Fenosa/GPG)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 308/02)

L'11 settembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7633. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

17 settembre 2015

(2015/C 308/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1312	CAD	dollari canadesi	1,4925
JPY	yen giapponesi	136,76	HKD	dollari di Hong Kong	8,7670
DKK	corone danesi	7,4619	NZD	dollari neozelandesi	1,7821
GBP	sterline inglesi	0,72865	SGD	dollari di Singapore	1,5818
SEK	corone svedesi	9,3317	KRW	won sudcoreani	1 315,48
CHF	franchi svizzeri	1,0950	ZAR	rand sudafricani	15,1419
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,2016
NOK	corone norvegesi	9,2165	HRK	kuna croata	7,6075
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 379,05
CZK	corone ceche	27,112	MYR	ringgit malese	4,7771
HUF	fiorini ungheresi	310,99	PHP	peso filippino	52,548
PLN	zloty polacchi	4,2036	RUB	rublo russo	74,5206
RON	leu rumeni	4,4253	THB	baht thailandese	40,437
TRY	lire turche	3,4138	BRL	real brasiliano	4,3696
AUD	dollari australiani	1,5776	MXN	peso messicano	18,7496
			INR	rupia indiana	74,9420

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2015/C 308/04)

*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa comune da 2 EUR emessa dall'Italia e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Per celebrare il trentennale della bandiera dell'UE, i ministri delle Finanze dell'area dell'euro hanno deciso che gli Stati membri dell'area dell'euro avrebbero coniato una moneta commemorativa da 2 EUR con un disegno comune sulla faccia nazionale. I cittadini e i residenti dell'area dell'euro hanno selezionato il disegno vincitore con un voto pubblico su Internet. Ai votanti è stato proposto di scegliere fra cinque disegni, preselezionati da una giuria professionale a seguito di una gara di disegno fra le zecche europee. Il disegno prescelto è stato quello creato da Georgios Stamatopoulos, incisore professionista presso la Banca di Grecia.

Paese di emissione: Italia

Oggetto della commemorazione: il 30° anniversario della bandiera dell'UE

Descrizione del disegno: il disegno riproduce la bandiera dell'UE quale simbolo dell'unione di popoli e culture che condividono visioni e ideali per un futuro comune migliore. Le dodici stelle che si trasformano in figure umane rappresentano la nascita di una nuova Europa. In alto a destra figurano, a semicerchio, il paese di emissione «REPUBBLICA ITALIANA» e gli anni «1985-2015». A destra, fra la bandiera e gli anni, figura il marchio della zecca R. In basso a destra figurano le iniziali dell'artista (Georgios Stamatopoulos).

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura: 1 000 000

Data di emissione: novembre 2015.

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione del 19 dicembre 2008 su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2015/C 308/05)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	1.1.2015
Durata	1.1.2015 - 31.12.2015
Stato membro	Irlanda
Stock o gruppo di stock	BSF/56712-
Specie	Pesce sciabola nero (<i>Aphanopus carbo</i>)
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	26/DSS

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2015/C 308/06)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	1.1.2015
Durata	1.1.2015 - 31.12.2015
Stato membro	Irlanda
Stock o gruppo di stock	PCR/N1GRN.
Specie	Grancevole artiche (<i>Chionoecetes</i> spp.)
Zona	Acque groenlandesi della zona NAFO 1
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	28/TQ104

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2015/C 308/07)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	1.1.2015
Durata	1.1.2015 - 31.12.2015
Stato membro	Irlanda
Stock o gruppo di stock	GHL/2A-C46
Specie	Ippoglosso nero (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)
Zona	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	27/TQ104

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2015/C 308/08)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	1.1.2015
Durata	1.1.2015 — 31.12.2015
Stato membro	Irlanda
Stock o gruppo di stock	BLI/5B67-
Specie	Molva azzurra (<i>Molva dypterygia</i>)
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	25/TQ104

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2015/C 308/09)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	1.1.2015
Durata	1.1.2015 — 31.12.2015
Stato membro	Irlanda
Stock o gruppo di stock	RED/51214D
Specie	Scorfani (<i>Sebastes spp.</i>)
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	29/TQ104

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2015/C 308/10)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	1.1.2015
Durata	1.1.2015 - 31.12.2015
Stato membro	Irlanda
Stock o gruppo di stock	RNG/8X14-
Specie	Granatiere (<i>Coryphaenoides rupestris</i>)
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	30/DSS

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2015/C 308/11)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	1.1.2015
Durata	1.1.2015 - 31.12.2015
Stato membro	Irlanda
Stock o gruppo di stock	SBR/678-
Specie	Occhialone (<i>Pagellus bogaraveo</i>)
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	31/DSS

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2015/C 308/12)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	29.7.2015
Durata	29.7.2015 - 31.12.2015
Stato membro	Finlandia
Stock o gruppo di stock	SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.
Specie	Salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>)
Zona	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	33/TQ1221

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2015/C 308/13)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	19.8.2015
Durata	19.8.2015 - 31.12.2015
Stato membro	Germania
Stock o gruppo di stock	SAN/2A3A4., SAN/234_1, SAN/234_2, SAN/234_3, SAN/234_4, SAN/234_5, SAN/234_6 e SAN/234_7
Specie	Cicerello (<i>Ammodytes</i> spp.)
Zona	Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV — Acque dell'Unione delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di gestione del cicerello
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	34/TQ104

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.7727 — Colony/AXA/Data 4 Group)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 308/14)

1. In data 7 settembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Colony Capital Inc. («Colony», Stati Uniti) e AXA REIM SA, appartenente al gruppo AXA («AXA», Francia), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme dell'impresa Data 4 Group («Data 4 Group», Lussemburgo) mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Colony: servizi immobiliari e gestione di investimenti;
 - AXA: assicurazione vita, assicurazione sanitaria e gestione di investimenti,
 - Data 4 Group: sviluppo e gestione di data center e altri servizi informatici.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7727 — Colony/AXA/Data 4 Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7773 — KKR/SoftwareONE)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 308/15)

1. In data 8 settembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa KKR & Co. LP, Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo indiretto dell'impresa SoftwareONE Holding AG («SWO», Svizzera) mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - KKR: gestione di investimenti su scala mondiale e relative consulenze,
 - SWO: licenze di software e altri servizi informatici.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7773 — KKR/SoftwareONE, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7754 — Blackstone/Corsair Capital/First Eagle)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 308/16)

1. In data 11 settembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004⁽¹⁾ del Consiglio. Con tale operazione Blackstone Group L.P. («Blackstone», USA) e Corsair Capital LLC («Corsair», USA) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di First Eagle Investment Management, LLC («FEIM», USA).
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Blackstone: opera nella gestione alternativa degli attivi e nella prestazione di servizi di consulenza finanziaria a livello mondiale;
 - Corsair: impresa di private equity la cui attività consiste nell'investire in società del settore dei servizi finanziari su scala mondiale;
 - FEIM: società di gestione degli investimenti registrata negli USA.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004⁽²⁾ del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7754 — Blackstone/Corsair Capital/First Eagle, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT